



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 333.A/9806.G.3.1/ 7198 -2017

Roma, 22 SET. 2017

OGGETTO: Congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss. del decreto legislativo n. 151 del 2001 - Modifiche introdotte dall'art. 45, comma 16, del decreto legislativo n. 95/2017 sulla progressione della carriera.

ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
CON FUNZIONI VICARIE SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA P.S. - DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Ufficio Affari Generali e Personale SEDE
- Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
- Ufficio Ordine Pubblico SEDE
- Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale SEDE
- Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali SEDE
- Segreteria Tecnica del Programma Operativo
"Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" SEDE
- Ufficio per gli Interventi di Sviluppo
delle Attività Amministrative SEDE
- Ufficio per le Relazioni Sindacali SEDE

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Come noto, con Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, Supplemento Ordinario n. 30, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente le disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Tra le prescrizioni contenute nel citato decreto si richiama, in particolare l'art. 45, comma 16, che innovativamente ha previsto:

"i periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale di cui al presente decreto ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione in carriera".

Alla luce di tale disposizione si rende necessario modificare le precedenti istruzioni fornite da questa Direzione Centrale con circolare n. 333-A/9806.G.3.1/2645-2013 del 24 aprile 2013, con la quale veniva precisato che il congedo di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 non poteva essere ritenuto utile ai fini della progressione della carriera e che le copie dei relativi decreti dovevano essere inviate ai competenti Servizi del personale per la rideterminazione del posto di ruolo del dipendente che aveva utilizzato il congedo.

Poiché l'art. 45, comma 16 del d. lgs. 95/2017 stabilisce, invece, che tale istituto è **valido ai fini della progressione di carriera** e, conseguentemente, non produce più effetti negativi sulla posizione in ruolo dei dipendenti fruitori del beneficio, si comunica che non devono essere più trasmesse ai Servizi di questa Direzione Centrale le copie dei relativi decreti.

Si evidenzia che, per espressa previsione normativa, la disposizione in esame decorre dal **1 gennaio 2017**.

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale DoppiaVela, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

IL DIRETTORE CENTRALE

Papa